

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”. Disposizioni di carattere finanziario, di interesse delle Regioni ed Enti locali. (a cura di Nerio Rosa).

Indice

materia	pagina
Ulteriore detrazione Imposta comunale sugli immobili	2
Agevolazioni fiscali riqualificazione energetica	3
Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA	4
Norme in materia di riscossioni	4
Servizio raccolta rifiuti solidi urbani	5
Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario	6
Norme in materia urbanistica ed edilizia	6
Gestione delle funzioni catastali	7
Servizi di trasporto pubblico locale	7
Norme relative ai centri storici	8
Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)	9
Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali	9
Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali	11
Scioglimento dei Consigli comunali in casi di mancata approvazione del bilancio	12
Disposizioni varie per gli enti locali	13
Comunità Montane: razionalizzazione e contenimento dei costi	14
Contenimento dei costi per la rappresentanza nei Consigli circoscrizionali, comunali e provinciali e degli assessori comunali e provinciali	16
Norme di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni	18
Montagna	19
Comune di Bologna	20
Fondo di garanzia per le opere pubbliche	20
Edilizia scolastica e sanitaria	21
Canili e gattili	21
Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico	21
Fondo per le non autosufficienze	22
Stoccaggio gas naturale e rifiuti radioattivi	22
Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani	22

Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e immobili	23
Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche	24
Limiti ai prelievi dalla Tesoreria statale	25
Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti	25
Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni	26
Assunzione di personale	27

Art.1

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

(ulteriore detrazione Imposta Comunale sugli Immobili)

Comma 5 - Modifica all'art.8 del decreto legislativo n. 504/1992, istitutivo dell' ICI. Il contribuente, indipendentemente dal reddito ai fini IRPEF, oltre alla detrazione obbligatoria di 103,29 €, elevabile fino a 258,23 € da parte del singolo Comune, può detrarre anche l'1,33 per mille della base imponibile dell'immobile adibito ad abitazione principale. L'importo della ulteriore detrazione, è concesso fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta e non oltre i 200 €, rapportato per periodi d'anno. In caso di soggetti passivi diversi, la detrazione è rapportata alla percentuale di proprietà. Dalla ulteriore detrazione sono escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali **A1** (*abitazioni di tipo signorile*), **A8** (*abitazioni in ville*) e **A9** (*abitazioni in castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici*).

A titolo di esempio, si consideri una abitazione con valore imponibile a i fini dell'imposta di 100.000 €. Se nel Comune interessato l'aliquota applicata è del 6 per mille, l'imposta corrispondente ammonta a 600 € dai quali, si detraggono 103,29 € previsti dal comma 2 dell'art.8 e 133 € di ulteriore detrazione prevista dal presente comma. (Nel complesso nel 2008 il contribuente pagherà 363,71 € a fronte di 496,71 € del 2007).

Comma 6 –

a) Modifica all'art.6 del decreto legislativo n. 504/1992 (determinazione delle aliquote). Dal 2009, è prevista la possibilità di fissare una nuova aliquota

agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetto che installano impianti a fonte rinnovabile, per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L'agevolazione è limitata agli immobili oggetto dell'intervento, per la durata di 3 anni per gli impianti termici solari e 5 anni per le altre tipologie. Le modalità operative saranno disciplinate con regolamento.

- b) Le detrazioni previste dai commi 2 e 2-bis dell'art.8 del D.lgs. n. 504/92, competono anche al soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Il soggetto per godere della detrazione, non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

Comma 7 - La minore imposta derivante ai Comuni, per l'applicazione della ulteriore detrazione, è rimborsata dallo Stato. Il Ministero dell'Interno, entro il 28 febbraio 2008, definisce il modello di una certificazione relativa al mancato gettito previsto per ogni Comune. L'ente è tenuto a compilare e trasmettere tale certificazione entro il 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato, per il 50% entro il 16 Giugno e per l'ulteriore 50% entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 Maggio dell'anno successivo, con modalità da stabilire con D.M. da emanare entro il 30 giugno 2008.

Comma 287 - Il trasferimento compensativo riconosciuto ai Comuni, a fronte della diminuzione del gettito ICI, per effetto della ulteriore detrazione dell'1,33 per mille, viene calcolato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti nell'ente al 30 settembre 2007.

(Agevolazioni fiscali riqualificazione energetica)

Commi 17, 18 e 19 - Per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono prorogate le agevolazioni in materia di recupero del patrimonio edilizio, pari al 36% delle spese sostenute, fino ad in massimo di 48.000 € per unità immobiliare. I lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, saranno soggetti all'applicazione dell' IVA agevolata del 10%. La condizione per godere delle agevolazioni è che il costo della mano d'opera sia evidenziato in fattura.

Comma 20 – Proroga delle agevolazioni relative alla riqualificazione energetica degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di frigoriferi e di motori elettrici, per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2010. Le agevolazioni competono anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.

Comma 286 - Le disposizioni agevolative previste per gli interventi di risparmio energetico, si applicano anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)

Comma 43 – In attesa della completa attuazione dell'art.119 della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l' IRAP assume natura di tributo proprio della Regione ed è istituita con legge regionale. Resta ferma la ineducibilità dell' IRAP dalle imposte statali. La base imponibile non può essere modificata dalle Regioni mentre le medesime, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nonché introdurre particolari agevolazioni.

Comma 44 – Previo accordo, è approvato lo schema di regolamento – tipo regionale per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'IRAP. Il regolamento individua le norme derogabili dalle Regioni. Per evitare incrementi di costi, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione sono affidate alla Agenzia delle entrate.

Comma 45 – Fino alla emanazione dei regolamenti, lo svolgimento delle attività inerenti l'imposta, prosegue nelle forme e nei modi ora previsti.

(Norme in materia di riscossioni)

Comma 153 – Dal 1° gennaio 2008, gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza dei Comuni, iscritte in ruoli

relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Comma 154 – Interpretazione autentica delle norme in materia di sanatoria delle responsabilità amministrative derivanti dalla attività di riscossione.

Comma 224 – Vengono previste nuove norme in materia di affidamento a terzi dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, da parte di enti locali. L'affidamento deve avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. vengono indicati i soggetti affidatari:

- a) iscritti nell'albo apposito;
- b) operatori degli stati membri stabiliti in un paese dell'Unione;
- c) società a capitale interamente pubblico, a condizione che il titolare del capitale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale dell'ente che la controlla.
- d) alle società di cui all'art.113 del testo unico 267/2000, iscritte all'albo di cui sopra, i cui soci privati siano scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica

Viene inoltre abrogato il comma 6° dell'art.52 del decreto legislativo n. 446/1997 relativo alla riscossione coattiva.

Comma 251 - Il contributo finalizzato a finanziare le attività volte a fornire adeguati strumenti conoscitivi, per una efficace azione accertativa dei Comuni in materia di tributi locali, passa dallo 0,6 per mille del gettito ICI allo 0,8 per mille.

(Servizio raccolta rifiuti solidi urbani)

Comma 166 – Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, adottato da ciascun Comune nell'anno 2006, resta invariato anche per il 2007 e per il 2008. Anche le norme relative alle discariche, previste per il 2007 sono prorogate al 31.12.2008. *(Per quanto attiene alla assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la norma per il 2007 disponeva la continuazione della applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 22/97, senza indicazione di termine. Si ritiene pertanto che tali norme siano vigenti anche per il 2008)*

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario).

Comma 167 – In tema di tassa automobilistica e IRAP, nelle Regioni che hanno emanato norme in modo non conforme ai poteri a loro attribuiti, l'applicazione di tali norme continua fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008.

Comma 171 - Proroga di un anno per gli incentivi fiscali in materia di IRAP, per le imprese che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Comma 172 – Proroga per il 2008 dell'applicazione delle norme relative al trattamento fiscale, delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari.

Comma 175 – Per l'anno 2008, il gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra, continua ad essere esente da accisa.

Comma 240 – Proroga al 31 dicembre 2008 per le agevolazioni fiscali, per l'utilizzo del Gasolio e GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali. Proroga anche per le agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa o con energia geotermica.

Commi 247 e seguenti – E' previsto il finanziamento di investimenti, per il potenziamento delle reti infrastrutturali e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, mediante attribuzione alle Regioni dell'incremento delle riscossioni dell' IVA e accise, relative ad operazioni nei porti e negli interporti.

(Norme in materia urbanistica e edilizia)

Comma 258 – Fino alla definizione della riforma del governo del territorio, in aggiunta alle superfici minime di spazi pubblici, a verde e parcheggi, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, di aree o immobili, da destinare ad edilizia residenziale sociale. In tali ambiti è possibile prevedere inoltre l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

Comma 259 – Nella realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione della qualità ambientale degli insediamenti, il Comune può consentire un aumento della volumetria.

Comma 288 – A decorrere dal 1° gennaio 2009 il rilascio del permesso di costruire, è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile, finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Comma 289 – Modifica all'art.4 del testo unico in materia edilizia. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista per gli edifici nuovi, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da assicurare una produzione non inferiore ad 1 Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell'intervento. Per gli edifici industriali di superficie superiore ai 100 mq. la produzione energetica minima è di 5 Kw.

(gestione delle funzioni catastali)

Comma 281 – Per la gestione delle funzioni catastali conferite ai Comuni ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, le riscossioni erariali devono avvenire attraverso la individuazione di agenti contabili, previsti dal regio decreto 23 maggio 1024 n. 827 (*regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*). L'attività di vigilanza sull'operato degli agenti contabili è svolta dai dirigenti degli enti locali.

(Servizi di trasporto pubblico locale)

Comma 295 – Per lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale e per garantire le risorse necessarie, alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta la partecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Comma 296 – Vengono fissate le misure della compartecipazione per gli anni 2008 – 2010. Per il 2011 vengono previste misure specifiche da determinarsi con decreto del Ministero dell'Economia sentita la Conferenza permanente. Il medesimo decreto fisserà anche le modalità di trasferimento delle somme alle Regioni.

Comma 297 – Elencazione delle risorse che la compartecipazione sostituisce fino al 2010 e che dal 2011 integra.

Comma 298 – A decorrere dal 2008, per adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario una ulteriore quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, determinata in 0,00860 € per l'anno 2008, 0,00893 € per il 2009 e 0,00920 € dal 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

Comma 299 – Il versamento delle quote di compartecipazione di cui al comma 298, è effettuato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente. La ripartizione a favore delle singole Regioni è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente.

Comma 304 – Viene istituito un fondo di 113 milioni di € per il 2008, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni per il 2010, per la promozione dello sviluppo del trasporto pubblico locale.

Comma 308 – Con decorrenza dal 2008, i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale, sono corrisposti direttamente alle Regioni dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

(Norme relative ai Centri storici)

Comma 321 - Istituzione di un fondo di 4 milioni di € per gli anni 2008, 2009 e 2010, per favorire interventi di mobilità alternativa, nei centri storici di città già riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. (Modena, Ravenna e Ferrara).

Comma 322 – Le banche, convenzionate con il Ministero dell'Economia, sono autorizzate alla stipula di mutui ventennali fino a 300.000 €, per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili, situati nei centri storici dei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato.

Comma 323 – Gli Enti Locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali.

Comma 324 – Entro 30 giorni dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, vengono definite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interessi, entro l'importo di 10 milioni di € annui a decorrere dal 2008.

(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica)

Comma 344 - Vengono stabilite nuove regole per la dichiarazione concernente le informazioni per la determinazione dell'ISEE. La dichiarazione viene presentata dal cittadino al Comune, ai CAAF o direttamente alla Amministrazione alla quale è richiesta la prima prestazione o all'INPS. I soggetti riceventi, trasmettono la dichiarazione alla Agenzia delle Entrate. L'agenzia determina l'indicatore in relazione:

- a) agli elementi risultati all'anagrafe tributaria;
- b) ai dati autocertificati.

Per i dati desumibili dalla autocertificazione, l'Agenzia, sulla base di appositi controlli individua l'esistenza di omissioni e difformità. Gli esiti dei controlli sono comunicati dall'Agenzia ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni o al soggetto che ha presentato la dichiarazione. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia i Comuni, i CAAF e l'INPS o le altre amministrazioni pubbliche, rilasciano una attestazione riportante l'ISEE. L'attestazione può essere utilizzata nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare, per l'accesso alle prestazioni agevolate. In caso di omissioni o difformità nella dichiarazione, il soggetto può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva. Nell'ambito della programmazione dell'attività della Guardia di Finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale delle posizioni reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari interessati. Con decreto ministeriale da emanare entro 120 giorni, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione e le modalità attuative della norma in esame.

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).

Comma 379

Let. a) – Le norme relative al patto di stabilità interno, previste per gli anni 2007 – 2009 dal comma 676 della legge finanziaria per il 2007, sono prorogate al 2010. *Si ricorda che la manovra finanziaria, è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto e che gli enti locali interessati, nel 2008, sono le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre 2006.*

Lett. c) – Vengono fissati i coefficienti di miglioramento per l’anno 2010, confermando lo stesso coefficiente previsto dalla finanziaria 2007 per l’anno 2009.

Lett. d) - Utilizzando il criterio di calcolo dell’obiettivo previsto dal comma 678 e la salvaguardia prevista dal comma 679, della legge finanziaria 2007, negli anni 2008 – 2010, i Comuni e le Province che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003 – 2005 del saldo di cassa, concorrono alla manovra con un miglioramento pari a zero. Ne consegue che tali enti presentano obiettivi programmatici pari al saldo finanziario medio del triennio 2003 – 2005. Il saldo medio e gli obiettivi si calcolano in termini di “competenza mista” cioè, assumendo i valori degli accertamenti per la entrata corrente e degli impegni per la spesa corrente, sommati ai valori delle riscossioni per le entrate in conto capitale e dei pagamenti per la spesa in conto capitale. Dal calcolo si escludono le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, (categoria sesta del titolo quarto) e le spese derivanti dalle concessioni di crediti (titolo secondo intervento 10). *(Nel testo della legge finanziaria per il 2007, gli enti con saldo positivo nel 2008, dovevano produrre un miglioramento pari allo 1,7% del saldo medesimo).*

Lett. e) - Per effetto del calcolo della “competenza mista”, l’obiettivo da raggiungere è uno solo, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003 – 2005, migliorato della misura prevista dal comma 678 lettera c) della finanziaria 2007. In sostanza il miglioramento deve essere effettuato solo dagli enti con saldo medio negativo. La norma finanziaria per il 2007 fissa per tali enti, un coefficiente dello 0,205 dell’importo del saldo medio negativo e dello 0,017 della media triennale della spesa corrente sostenuta nel triennio 2003 – 2005.

Per il solo anno 2008, gli enti che nel triennio 2003 – 2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, posso conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o in alternativa, in termini di cassa e di competenza (Cioè con il sistema utilizzato per il 2007).

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità, con un saldo medio del triennio positivo, che presentano nel triennio 2003 – 2005 un valore medio delle entrate, derivanti dalla dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, non destinante alla estinzione anticipata di mutui, superiore al 15% della media delle entrate finali al netto delle “riscossioni di crediti”, per gli anni 2008 – 2010 hanno un obiettivo programmatico ridotto, di un importo pari alla differenza fra l’ammontare eccedente il 15% e quello del contributo annuo determinato dai commi 678 e 679 della finanziaria 2007. Il beneficio è a favore degli enti con differenza positiva, per gli altri vale quanto detto per la competenza mista. *(ulteriore beneficio rispetto al saldo medio del triennio 2003 – 2005).*

Let. f) – Vengono modificati gli elementi che compongono il saldo finanziario e viene previsto il passaggio alla gestione di “competenza mista” (*competenza per la spesa corrente e cassa per gli investimenti*).

Let. g) – Fissati nuovi criteri per la legittimità del bilancio di previsione. Gli stanziamenti iniziali di parte corrente e le previsioni dei flussi di cassa delle entrate e spese in conto capitale, devono garantire il rispetto del patto di stabilità interno. Gli enti locali devono allegare al bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza e, per cassa gli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Let. h) – Per il monitoraggio del patto di stabilità, vengono fissate le regole per la trasmissione dei dati. Verrà emanato apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Let. i) – E’ previsto un sistema di monitoraggio degli accertamenti e degli impegni in corso di esercizio. Le modalità verranno stabilite con decreto del Ministero del Tesoro.

Let. l) – Gli enti locali devono certificare entro il 31 marzo dell’anno successivo, il rispetto del patto di stabilità. In caso di mancata certificazione l’ente viene considerato come non rispettoso del patto.

Let. m) – Gli enti locali non sono coinvolti in via ordinaria nelle misure di contenimento dei prelievi dai conti di tesoreria. Tuttavia, in caso di prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione Europea, il Ministro dell’Economia, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali adotta misure di contenimento dei prelevamenti.

Comma 386 – Per l’anno 2008 sono prorogate le norme che escludevano l’applicazione del patto di stabilità interno per quegli enti locali nei quali negli anni 2004 e 2005 l’organo consiliare è stato commissariato. Relativamente alle spese di personale, per tali enti si applicano le disposizioni previste per gli enti inclusi nel patto di stabilità interno.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

Comma 381 – Dichiarazione di principio rispetto alle caratteristiche degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali; devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale.

Comma 382 – I contratti stipulati dalle Regioni e dagli enti locali, devono essere redatti secondo le indicazioni contenute in un decreto ministeriale del Ministero dell’Economia, da emanare sentite la CONSB e la Banca d’Italia. La verifica di conformità dei contratti ai modelli è operata dal Ministero medesimo.

Comma 383 e 384 – Gli enti devono attestare espressamente, di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. Inoltre devono allegare al bilancio una nota che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dai contratti. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti.

Art.2

Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazione; Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

(Scioglimento dei Consigli comunali in caso di mancata approvazione del bilancio).

Comma 1 – In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione o del provvedimento di salvaguardia degli equilibri, se lo Statuto dell’ente non prevede interventi sostitutivi, si conferma la competenza del Prefetto per la diffida a provvedere e la nomina del commissario *ad acta*.

(Disposizioni varie per gli enti locali)

Comma 2 – I trasferimenti erariali agli enti locali per il 2008, sono confermati con le stesse modalità del 2007. Si rammenta che le quote aggiuntive di trasferimenti per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, collegati tra l'altro alla presenza di anziani e di bambini sul territorio, erano previsti per gli anni 2007, 2008 e 2009, dal comma 703 dell'art.1 della legge finanziaria 2007.

Comma 3 – Conferma per l'anno 2008 delle norme 2007 in materia di compartecipazione provinciale all'IRPEF.

Comma 4 – In tema di riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art.9 del D.L. 557/1993 convertito con modificazione nella legge 133/1994 (*Fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuati da cooperative e loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228*), non è ammessa la restituzione di somme versate a titolo di ICI per periodi di imposta antecedenti al 2008.

Comma 6 – E' abrogata la norma riferita al fondo per "la riqualificazione urbana dei Comuni" e la conseguente autorizzazione di spesa (nel 2002 – 103 milioni di €).

Comma 7 – I Comuni che nell'anno 2006 avevano riservato il 10% degli spazi per le pubbliche affissioni, a manifesti di soggetti previsti dall'art.20 del D.Lgs. 507/93, (*enti locali, Stato, ONLUS, partiti politici ecc.*) o quelli che intendono riservarli da ora in poi, possono destinare una quota massima del 10% degli spazi espositivi, all'affissione gratuita di manifesti di tali enti. (*La norma, prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2006, era stata abrogata dalla legge finanziaria per il 2007*). Entro il 30 Settembre del 2008, devono essere versati i 100 € per provincia per anno, da parte di chi ha provveduto ad affissioni abusive di manifesti elettorali.

Comma 8 – Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi dalle concessioni edilizie, possono essere destinate al finanziamento delle spese correnti nel limite del 50%. Una ulteriore quota del 25% può essere destinata alla manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio Comunale.

Comma 9 – La modifica introdotta dalla finanziaria per il 2007, in tema di restituzione dell'I.V.A. sui servizi esternalizzati, limitata ai soli servizi per i quali l'utenza paga una contribuzione, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e non ha effetti retroattivi su quanto dagli enti locali già certificato negli anni precedenti.

Comma 10 – L’incremento del contributo ordinario del 40%, previsto dal 2007 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno una popolazione con oltre 65 anni di età superiore al 30% della popolazione totale, dal 1° gennaio 2008 verrà concesso ai Comuni nei quali la percentuale di cui sopra risulterà superiore al 25%. *(Si amplia notevolmente la base degli enti beneficiari senza che vengano aumentate le risorse disponibili che ammontano a 55 milioni di €. Ciò comporterà una riduzione significativa dell’importo del contributo per quei Comuni che ne avevano già goduto nell’anno 2007.)*

Comma 11 – Prevista la concessione di un contributo, per complessivi 10 milioni di €, per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore dei Comuni, per l’attuazione della direttiva del Parlamento Europeo relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Comma 12 – Gli enti locali possono istituire mediante convenzioni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

Comma 13 – In coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 159/2007 *(collegato alla finanziaria 2008)*, convertito nella legge 29.11.2007 n. 222, che prevedeva una incentivazione per quegli enti locali che davano corso alla restituzione anticipata di prestiti mediante l’utilizzo di quote di avanzo di amministrazione, viene modificata la norma del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, inserendo fra le destinazioni dell’avanzo anche “..l’estinzione anticipata di prestiti”.

Comma 14 – Nel caso di somme rimaste a disposizione dei Comuni, a seguito delle assegnazioni operate a loro favore e finalizzate alla erogazione di contributi per danni, subiti dai soggetti privati per gli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 Novembre 1994, gli enti possono considerare fra le loro disponibilità per il finanziamento di spese di investimento.

Comma 15 – Gli alloggi di proprietà statale, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, sono trasferiti in proprietà ai Comuni sul cui territorio sono ubicati.

(Comunità Montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).

Comma 16 - Nel 2008 il fondo ordinario per gli enti locali è ridotto di 33,4 milioni di € e dal 2009 di 66,8 milioni di €.

Comma 17 – Le Regioni entro il 30 Giugno 2008 provvedono con proprie leggi, sentiti i Consigli delle autonomie, al riordino della disciplina delle Comunità Montane in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento, per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnato per l'anno 2007 all'insieme delle Comunità Montane della Regione. *(Dal sito del Ministero dell'Interno emerge che il fondo ordinario assegnato alle Comunità Montane della Regione, nel 2007 ammonta a complessivi € 6.023.997,62).*

Comma 18 – Le leggi regionali previste dall'art.17, tengono conto dei seguenti criteri:

- a) riduzione del numero complessivo delle Comunità Montane, sulla base di una serie di indicatori quali: dimensione territoriale, dimensione demografica, indice di vecchiaia, reddito medio pro-capite, acclività dei terreni, altimetria del territorio, livello dei servizi, distanza dal capoluogo di provincia e attività extra agricole;
- b) riduzione del numero dei componenti degli organi della Comunità Montana;
- c) riduzione delle indennità ai componenti gli organi.

Comma 19 - I criteri di cui al comma 18, valgono per la costituzione delle Comunità Montane e non in ordine ai benefici e interventi per la Montagna.

Comma 20 – Nel caso in cui le Regioni non diano attuazione a quanto previsto dall'art.17, si producono i seguenti effetti:

- a) cessano di appartenere alla Comunità Montana i Comuni capoluoghi di provincia, costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- b) sono soppresse le Comunità Montane nelle quali più della metà dei Comuni non sono situati per almeno l'80% della superficie territoriale, al di sopra dei 500 metri sul livello del mare, ovvero almeno il 50% del territorio nella situazione precedente, unitamente al dislivello tra la quota altimetrica minima e massima, non minore di 500 metri. Nelle Regioni alpine il limite minimo di altitudine e di dislivello deve essere di 600 metri.
- c) sono soppresse le Comunità Montane che risultano costituite da meno di 5 Comuni. E' possibile la costituzione di Comunità Montane con meno di 5 Comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile arrivare a 5 enti.
- d) composizione degli organi consiliari garantendo la presenza delle minoranze, fermo restando che i Comuni non possono indicare più di un membro. La base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei Comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

Comma 21 – L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa è accertato, entro il 31 luglio 2008, con DPCM su proposta del Ministero dell'Economia e del Ministero per gli affari regionali, sentite le Regioni interessate.

Comma 22 - Le Regioni disciplinano gli effetti conseguenti all'attuazione delle misure in argomento, compreso la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle Comunità Montane. Devono essere anche disciplinate le successioni in tutti i rapporti giuridici, ivi incluso quelli di lavoro a tempo indeterminato. Fino alla adozione dei provvedimenti o comunque in mancanza di essi, i Comuni succedono alla Comunità Montana soppressa in tutti i rapporti giuridici.

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei Consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).

Comma 23 – Il numero massimo dei componenti della Giunta negli Enti locali non può essere superiore a 12 *(precedentemente il numero massimo era 16 unità).*

Comma 24 – In tema di aspettative, vengono individuate le figure che possono usufruirne. Sono: Sindaci, Presidenti delle Province, Presidenti dei Consigli provinciali e comunali, Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, Presidenti di Comunità Montane e Unioni di Comuni nonché membri di giunte di Comuni e Province. *(Rispetto al testo precedente non possono più usufruire dell'aspettativa gli Assessori delle Comunità Montane, i componenti degli organi dei Consorzi fra enti locali).*

I Consiglieri, se collocati a domanda in aspettativa non retribuita, devono assumere a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

Comma 25 –

- a) l'ammontare massimo dei gettoni di presenza dei Consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali nei Comuni capoluogo di Provincia e delle Comunità Montane, non può superare nel mese l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima rispettivamente del Sindaco o del Presidente. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali presenti in altri comuni non capoluogo di Provincia.
- b) l'indennità dovuta ai vice Sindaci, vice Presidenti e assessori deve essere parametrata alla indennità del Sindaco o del Presidente.
- c) al Presidente e agli Assessori dell'Unione di Comuni, dei Consorzi fra enti locali e delle Comunità Montane, è assegnata una indennità, nella misura massima del 50% dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione della forma associativa. *(attualmente compete una indennità pari a quella del Sindaco di un Comune con la medesima popolazione della forma associativa).*
- d) la possibilità di incremento delle indennità prevista in via ordinaria dal testo unico, entro un limite stabilito dalla legge, può essere esercitata solo negli enti che non si trovano in condizioni di dissesto finanziario e che hanno rispettato il patto di

stabilità interno. Eventuali deliberazioni assunte in violazione sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione ai consigli e alle commissioni.

Comma 26 – Sono previste norme relative al divieto di cumulo per i parlamentari nazionali ed europei.

Comma 27 – Gli Amministratori che si recano in trasferta, in sostituzione della indennità di missione, avranno diritto a un rimborso forfettario onnicomprensivo, nella misura fissata con Decreto del Ministero dell'Economia. La liquidazione delle spese è effettuata dal dirigente dell'ente.

Comma 28 – Ogni amministrazione comunale può aderire ad una unica forma associativa, fra quelle previste dagli articoli 31 (*Consorti*) 32 (*Unioni di Comuni*) e 33 (*esercizio associato di funzioni e servizi*), fatte salve le disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione a forme diverse, ogni atto adottato dalla associazione dei Comuni è nullo, è altresì nullo ogni atto attinente l'adesione adottato dalla amministrazione comunale interessata. Le norme in parola non si applicano in caso di adesione a Consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

Comma 29 - Modifiche all'art.17 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- a) le Circoscrizioni sono istituite nei Comuni con popolazione superiore al 250.000 abitanti (prima 100.000).
- b) i Comuni con popolazione fra 100.000 e 250.000 possono istituire le Circoscrizioni (prima fra 30.000 e 100.000). La popolazione media delle Circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Comma 30 - Le funzioni esercitate dalla Commissione elettorale comunale, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Vengono fatte salve le norme in materia di nomina e funzionamento della Commissione stessa. Viene inoltre prevista la gratuità dell'incarico, di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. Spetta solo il rimborso delle spese di viaggio. Tutti i riferimenti normativi alla Commissione elettorale comunale devono intendersi effettuati al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Comma 31 - Con decorrenza dal 2008, il fondo ordinario che finanzia i bilanci degli enti locali, è ridotto di 313 milioni di €. Nella ripartizione del fondo si tiene conto anche delle minori spese, conseguenti alla applicazione delle norme di cui commi precedenti, realizzate in ciascuna amministrazione, sulla base di una certificazione prodotta dall'ente medesimo. I 313 milioni di € ridotti, vengono destinati nel 2008,

per 100 milioni, a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che non godono dal 2007 di maggiori trasferimenti collegati alla presenza di anziani e di minori di anni 5 e, per 213 milioni di €, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla soppressione della “quota fissa di partecipazione” al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. (Ticket).

Comma 32 – Entro il 30 giugno del 2008, sulla base delle certificazioni degli enti interessati, il Ministero dell’Economia, sentita la conferenza Stato – Città e autonomie locali, quantifica l’effettiva riduzione della spesa conseguente alle misure di contenimento dei costi al 31.12.2008. Il Ministero, in relazione alla eventuale differenza fra la riduzione della spesa e i tagli ai trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per il 2008 del trasferimento ordinario per i soli enti che hanno dato attuazione alle disposizioni c.d. “costi della politica”, entro i limiti dell’incremento del fondo ordinario per 100 milioni di € previsto dal comma 31 per i Comuni fino a 5.000 abitanti.

(Norme di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).

Comma 33 – Lo Stato e le Regioni provvedono all’accorpamento o alla soppressione di enti, agenzie ed organismi, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando le funzioni stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Comma 34 – I Comuni e le Province provvedono alla soppressione di enti, agenzie ed organismi istituiti dai medesimi, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dall’ente locale.

Comma 35 – Entro un anno dal 1° gennaio 2008, le Regioni provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, dei Consorzi tra Comuni compresi nei “Bacini imbriferi montani” e nei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. La riduzione del numero deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente da enti locali.

Comma 36 - In alternativa alle riduzioni di cui al comma 35, entro lo stesso termine, le Regioni, d’intesa con lo Stato, possono procedere alla soppressione o al riordino dei Consorzi stessi, facendo salve le funzioni e le risorse inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione, le Regioni adottano apposite disposizioni per garantire il coordinamento negli interventi di difesa del suolo, evitando duplicazioni di opere e di interventi e disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai Consorzi suddetti. Agli enti

subentranti, sono attribuite le potestà già riconosciute ai consorzi, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le attività. Il personale in servizio al momento dello scioglimento del Consorzio passa alle dipendenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni secondo modalità determinate dalla Regione sentita la Conferenza permanente.

Comma 37 – Dalla attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. Nel caso di Consorzi soppressi con squilibri di bilancio, occorre definire un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

Comma 38 – Per la gestione del servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, le Regioni nell’ambito delle proprie prerogative costituzionali, procedono entro il 1° Luglio 2008, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla rideterminazione degli “Ambiti territoriali ottimali”, secondo i principi della efficienza e della riduzione della spesa. Tale operazione deve essere attuata seguendo i criteri seguenti:

- a) nella delimitazione degli ambiti, valutare prioritariamente i territori provinciali come ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, affidando alle Province le relative funzioni. Per il servizio idrico integrato, affidare le funzioni di norma, alla Provincia, ovvero in caso di bacini più ampi alle Regioni o alle Province interessate. In alternativa possibilità di affidamento ad una delle forme associative previste dagli artt.30 e seguenti del Testo Unico 267/200. (Convenzioni, Consorzi, Unioni ecc.). I Sindaci o loro delegati che partecipano alla forma associativa non percepiscono alcun compenso.
- b) destinazione delle economie di spesa, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e infrastrutture e al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

(Montagna).

Comma 40 – Per il Fondo nazionale per la montagna, è autorizzata una spesa di 50 milioni di € per il 2008 e di 50 milioni di € per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Comma 134 – Le cooperative e i loro consorzi, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei Comuni montani, che in conformità al loro statuto esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e in genere del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto lavori per importi inferiori a 190.000 € per anno dagli enti locali, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

- a) lavori di valorizzazione e gestione dell'ambiente e del paesaggio quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica e le opere e i servizi di bonifica e a verde.
- b) servizi tecnici relativi alle opere di cui alla lettera a). Inoltre posso essere affidate alle cooperative di produzione agricolo – forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentate da fonti rinnovabili di origine agricolo – forestale.

(Comune di Bologna)

Comma 255 – Per la progettazione e l'avvio delle tratte di linee metropolitane della città di Bologna e Torino è autorizzato un contributo per ciascuna tratta di 10 milioni di € per l'anno 2010.

Comma 256 – Per la progettazione e l'avvio del passante grande di Bologna è autorizzato un contributo di 5 milioni di € per il 2008 e di 4 milioni di € per il 2009.

(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).

Comma 264 e 265 – Costituzione presso la Cassa DD.PP., di un fondo denominato "Fondo di garanzia per le opere pubbliche".

Comma 266 - Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori di competenza dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti pubblici, da realizzare mediante:

- a) contratti di concessione;
 - b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale,
- disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*codice dei contratti pubblici per lavori*).

Comma 267 - Il fondo presta garanzie volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico – finanziario.

Comma 268 e 269 - La gestione del Fondo verrà regolamentata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Dalla esecuzione delle disposizioni in oggetto non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Comma 270 - Viene abrogata la norma riferita al “Fondo rotativo per le opere pubbliche” prevista nella legge finanziaria 2003.

(Edilizia scolastica e sanitaria)

Comma 276 – Il fondo per gli interventi straordinari per la realizzazione di opere strutturali, è incrementato dal 2008 di € 20 milioni, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico nonché, alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.

Commi 279 – Programma per investimenti nell’edilizia sanitaria. L’importo ex art.20 legge n. 67/1988 è elevato a 23 miliardi di euro.

(Canili e gattili)

Comma 371 – I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane ,provvedono alla gestione di canili e gattili sanitari, direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste o zoofile.

(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).

Comma 452 – Nel caso di adozione di minore, le norme previste nell’art.26 del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, sono sostituite con le seguenti:

- a) il congedo di maternità di 5 mesi massimo, compete anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore;
- b) in caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia;
- c) in caso di adozione internazionale, può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti burocratici.

Nel caso di mancata richiesta del congedo da parte della lavoratrice, il medesimo compete al lavoratore.

(Fondo per le non autosufficienze).

Comma 465 - Il Fondo per le non autosufficienze, istituito dal comma 1264 dell'art.1 della legge finanziaria per il 2007, che per ciascuno degli anni 2008 e 2009 prevedeva una assegnazione di spesa di 200 milioni di €, è integrato con 100 milioni di € per il 2008 e 200 milioni per il 2009. *(in totale nel 2008 le risorse ammontano a 300 milioni e nel 2009 a 400 milioni di €).*

(Stoccaggio gas naturale e rifiuti radioattivi)

Comma 558 – Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari di autorizzazioni per attività di stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, corrispondono alle Regioni, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo pari all'1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio.

Comma 559 – La Regione deve provvedere alla ripartizione del contributo, per un importo non inferiore al 60% al Comune nel quale hanno sede gli stabilimenti e per un importo non inferiore al 40%, ai Comuni contermini, in misura proporzionale per il 50% all'estensione del confine e per l'ulteriore 50% alla popolazione.

Comma 560 – Il contributo compensativo a favore dei territori che ospitano centrali nucleari e impianti per i rifiuti radioattivi, viene esteso anche a favore dei Comuni confinanti collocati in province diverse, nel raggio di 10 Km. dall'impianto medesimo.

(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani)

Comma 562- Le piccole e microimprese che nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012, iniziano una attività economica nelle zone franche urbane, istituite al fine di contrastare fenomeni di esclusione sociale, possono usufruire di agevolazioni quali, fra l'altro:

- a) esenzione dall' IRAP per i primi 5 periodi di imposta, fino alla concorrenza di 300.000 € per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- b) esenzione dell' ICI a decorrere dal 2008 e fino al 2012, per gli immobili siti nelle zone franche urbane, posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e immobili).

Comma 594 – Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, (*Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane ecc.*), devono adottare un piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche;
- b) delle autovetture di servizio, anche ricorrendo a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Comma 595 – Nella parte del piano riguardante le dotazioni strumentali, sono indicate misure per circoscrivere l'assegnazione di telefoni mobili, ai soli casi in cui il personale debba garantire la reperibilità o limitatamente al periodo necessario a svolgere particolari attività. Devono essere previste anche verifiche a campione circa il corretto utilizzo dell'utenza.

Comma 597 – Annualmente le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Comma 599 – Le amministrazioni, sulla base di criteri da individuare con DPCM, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, devono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:

- a) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, sui quali vantino a qualsiasi titolo diritti reali (titolo, consistenza, proventi da locazione);
- b) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, dei quali abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità (titolo, consistenza, proventi da locazione);

Comma 600 – Le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dal 1° gennaio 2008, adottano gli atti necessari per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

Art.3

Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; pubblico impiego. Norme finali.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche).

Comma 27 – Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art.1 del decreto legislativo n. 165/2001, non possono costituire società, se non riguardano la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne possono assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Comma 28 – L'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali deve essere autorizzato dall'organo competente.

Comma 29 – Entro 18 mesi dal 1° gennaio 2008, gli enti cedono a terzi le eventuali partecipazioni vietate nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Comma 30 – Le Amministrazioni che costituiscono società od enti adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate e provvedono alla rideterminazione della propria dotazione organica.

Comma 31 – Fino alla rideterminazione di cui comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni.

Comma 32 – Gli organi di revisione e di controllo interno, asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

(Limiti ai prelievi dalla Tesoreria statale).

Comma 40 - Viene confermata la non applicazione dei limiti di prelievo dalla tesoreria statale, per le Regioni e gli enti locali di cui all'art.2 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000 (*Comuni, Province, Comunità Montane ecc.*).

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti).

Comma 43 – Sono abrogate le norme contenute nella legge finanziaria per il 2007, riguardanti il contenuto e la pubblicità delle retribuzioni dei dirigenti e titolari di incarichi pubblici. (*La norma viene sostituita da quanto previsto nei commi seguenti*).

Comma 44 – Il trattamento economico onnicomprensivo, di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni da pubbliche amministrazioni **statali** di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto può avere esecuzione se non sia stato preventivamente reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione interessata. In caso di violazione si determina danno erariale. E' prevista una deroga per massimo 25 unità per quanto attiene allo Stato.

Comma 54 – Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, completi dei nominativi dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e del compenso. In caso di mancata pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito e determina danno erariale.

Comma 55 – Per gli enti locali, l'affidamento di incarichi di studio, ricerche e consulenze, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42 del testo unico 267/2000.

Comma 56 – Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerche e consulenze. Deve essere fissato anche il limite annuo di spesa per tali finalità. L'affidamento in violazione costituisce illecito e determina danno erariale.

Comma 57 – Le disposizioni regolamentari di cui sopra, sono trasmesse per estratto alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo, che esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

Comma 59 – I Contratti di assicurazione stipulati dagli enti per assicurare i propri amministratori, per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali

connessi con la carica, riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici, sono nulli. Per i contratti in essere è prevista la cessazione dell'efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di nuovo contratto o proroga senza il rispetto di tale norma, si determina la necessità di rimborsare l'ente per una cifra pari a 10 volte l'ammontare dei premi.

Comma 61 – E' abrogata la norma che prevedeva la possibile integrazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, con due componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle Autonomie locali. I componenti già nominati alla data del 1° ottobre 2007 restano in carica fino alla fine del mandato. Quelli nominati successivamente, decadono il 1° gennaio 2008.

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

Comma 76 – Gli incarichi di collaborazione occasionale e/o coordinata e continuativa, possono essere affidati solo a soggetti “..di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.

Comma 77 – Per gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e nuclei di valutazione, non si applicano i limiti previsti per gli incarichi di collaborazione occasionale e/o coordinata e continuativa.

Comma 78 – Vengono riconfermate le norme della finanziaria 2007 per quanto riguarda la “stabilizzazione” dei co.co.co. (*riserva del 60% nella copertura di posti a tempo determinato*).

Comma 79 – Modifica all'art.36 del decreto legislativo n. 165/2001. E' previsto l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di assumere solo a tempo indeterminato. Il ricorso a forme di lavoro flessibile è limitato a esigenze stagionali e per periodi non superiori a 3 mesi. Sono fatte salve le assunzioni per sostituzione di collaboratori in maternità limitatamente alle autonomie territoriali.

E' vietato il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, possono essere attivate assegnazione temporanee di personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a 6 mesi non rinnovabili.

Le disposizioni in argomento non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva;

In ogni caso la violazione a norme riguardanti le assunzioni, non possono costituire i presupposti per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di danno, le Amministrazioni hanno l'obbligo di operare il recupero nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Le disposizioni del presente articolo, non si applicano ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali e alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo.

Gli enti locali esclusi dalle regole del patto di stabilità interno, con un organico inferiore alle 15 unità, possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto.

Per gli enti del servizio sanitario nazionale, è prevista la possibilità di utilizzare forme contrattuali di lavoro flessibile, per le sostituzioni di lavoratori assenti o cessati dal servizio in casi indifferibili ed urgenti. La possibilità è prevista per le figure infungibili del personale medico, per il personale infermieristico e di supporto alle attività infermieristiche.

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività finanziate con fondi dell'Unione europea e fondo per le aree sottoutilizzate.

(Assunzione di personale).

Comma 87 – Modifica all'art.35 del decreto legislativo 165/2001. Le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi inferiori previsti da leggi regionali.

Comma 90 – Fermo il concetto che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni sono subordinate all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, le Amministrazioni regionali e locali, possono ammettere a "stabilizzazione" il personale che consegua i requisiti previsti nella legge finanziaria 2007, in virtù di contratti stipulati entro il 28 settembre 2007.

Comma 92 – In attesa della stabilizzazione le Amministrazioni continuano ad utilizzare il personale in argomento.

Comma 94 – Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni predispongono i piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che segue:

- a) in servizio a tempo determinato con i requisiti di cui alla legge finanziaria 2007 (3 anni di servizio)
- b) già utilizzato con contratti co.co.co. in essere al 1° gennaio 2008, che alla stessa data abbia espletato almeno un triennio anche non continuativo nel quinquennio

antecedente il 29 settembre 2007. Escluso il personale di diretta collaborazione degli organi politici.

Comma 95 – Anche per le finalità di stabilizzazione previste dal comma 94, in attesa della definizione dei percorsi, le pubbliche amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto di lavoro flessibile.

Comma 96 - Con DPCM da adottare entro Marzo 2008, vengono fissati i requisiti professionali e la durata minima delle esperienze professionali, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile, per garantire l'assimilazione di tali soggetti a quelli titolari di co.co.co.

Comma 100 – I contratti di formazione e lavoro, non convertiti in rapporti a tempo indeterminato al 31.12.2007, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Comma 101 – Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Tale personale ha la precedenza in caso di assunzione di personale a tempo pieno.

Comma 106 – E' prevista una riserva del 20% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale, che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno 3 anni, presso la pubblica amministrazione in virtù di contratti stipulati entro il 28 settembre 2007 nonché, il riconoscimento in termini di punteggio per il personale con contratto co.co.co.

Comma 120 – I limiti di spesa di personale previsti dal comma 557 dell'art.1. della legge finanziaria per il 2007, fermo restando il rispetto del limite del patto di stabilità interno, possono eventualmente essere derogati alle seguenti condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che la spesa di personale non risulti superiore al parametro utilizzato per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale;
- c) che il rapporto medio dipendenti/popolazione non superi quello determinato per gli enti in dissesto finanziario.

Comma 121 – Per gli enti non compresi nel patto di stabilità interno, le eventuali deroghe possono avvenire nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera b) e c) del comma 30. Per tali enti il parametro di cui alla lettera b) deve essere ridotto del 15% e quello di cui alla lettera c) del 20%.

Comma 137 – Le Regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno non considerano per l'anno 2008 i maggiori oneri relativi ai rinnovi contrattuali fra le spese rilevanti ai fini del rispetto del patto medesimo.

Comma 138 - In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006 – 2007, si provvede alla valorizzazione del ruolo del Segretario Comunale e Provinciale razionalizzando anche la struttura retributiva della categoria, attraverso la attuazione del principio della onnicomprensività della retribuzione. Previste norme per gli enti non sottoposti al patto di stabilità e per quelli soggetti, per il raggiungimento del risultato.

Bologna 8 Gennaio 2008